

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 10840/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10840 del 2019, proposto da

Maria Letizia Rosa Barbaro, Mariangela Aiello, Michela Bocale, Rita Brancaccio, Carlotta Capelli, Pietro Caputi, Alice Carollo, Rosanna Carrozza, Anna Carusone, Giada Carvelli, Manuela Conti, Giovanni Battista Di Stefano, Fabrizio Diblasio, Annalisa Dipinto, Maria Catena Failla, Arianna Fedrizzi, Fiorita Fiore, Giulia Nora Gengo, Cettina Giorgio, Lorena Giuliana, Luigia Gravino, Ioleana Lo Presti, Angela Pia Lombardi, Federica Masera, Lina Massiminiani, Sabrina Mattia, Ivana Meo, Sabrrina Minetti, Francesca Miorandi, Francesca Morelli, Valentina Pantaleo, Fancesca Picarelli, Stefania Rebecca, Angelica Righi, Elisa Scuro, Elena Scuro, Mara Stefanelli, Benedetta Tagliaferri, Agata Tasca, Maria Grazia Turco, Annunziata Vertolomo, Ilaria Vocaturo, Stefania Zanolini, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Chieffallo, Maria Rullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi L'Aquila, Università degli Studi della Basilicata - Potenza, Università della Calabria, Università degli Studi Udine, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi Genova, Università degli Studi Bergamo, Università degli Studi Milano Bicocca, Università degli Studi Macerata, Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Università degli Studi Molise, Università degli Studi Torino, Università degli Studi Foggia, Università del Salento - Lecce, Università degli Studi Cagliari, Università degli Studi Sassari, Università degli Studi Catania, Università degli Studi Messina, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi Firenze, Università degli Studi Pisa, Università degli Studi Siena, Università degli Studi Trento, Università degli Studi Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ammessi al Corso di Tfa Sul Sostegno di Cui Alle Graduatorie Definitive delle Università Resistenti non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'impugnazione, previa idonea misura cautelare:

a) del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 08.02.2019, prot. n. 92, nella parte in cui all'art. 3 lett. a) dispone:

- che sono ammessi a partecipare ai percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria i candidati in possesso del titolo di laurea in scienze della formazione primaria e diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non menzionando i laureati in scienze della educazione e della formazione;

nella parte in cui all'art. 4, comma 3, dispone:

- che è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) del DM sostegno (DM 30.09.2011) un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede universitaria purché abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi;

b) del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 21.02.2019;

c) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti.

d) delle graduatorie definitive formatesi;

e) richiesta di risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, l'ammissione, per tal via, alle successive prove nonché, l'immediata ammissione al corso di TFA sul sostegno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi L'Aquila e di Università degli Studi della Basilicata - Potenza e di Università della Calabria e di Università degli Studi Udine e di Università degli Studi Roma Tre e di Università degli Studi Roma Tor Vergata e di Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e di Università degli Studi Genova e di Università degli Studi Bergamo e di Università degli Studi Milano Bicocca e di Università degli Studi Macerata e di Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" e di Università degli Studi Molise e di Università degli Studi Torino e di Università degli Studi Foggia e di Università del Salento - Lecce e di Università degli Studi Cagliari e di Università degli Studi Sassari e di Università degli Studi Catania e di Università degli Studi Messina e di Università degli Studi Palermo e di Università degli Studi Firenze e di Università degli Studi Pisa e di Università degli Studi Siena e di Università degli Studi Trento e di Università degli Studi Padova;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso non appare assistito da elementi di fumus boni iuris avuto riguardo al precedente di questa sezione (sentenza n. 5830/2019) che ha esaminato la legittimità della procedura di selezione degli accessi al corso di TFA sostegno;

Considerato che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nell'elenco dei candidati utilmente collocati in graduatoria;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO